

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3120

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 23 settembre 2004, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati BIANCHI Giovanni (2285); SERENI (2405); GIULIETTI, ALFANO **Ciro, AMICI, BARBIERI Emerenzio, BATTAGLIA, BELLILLO, BENVENUTO, BIELLI, BIONDI, BOATO, BORRELLI, BOVA, BULGARELLI, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CAMO, CARBONELLA, CARRA, CASTAGNETTI, CAZZARO, CHIAROMONTE, CIMA, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO, D'ALIA, DAMERI, DE SIMONE Alberta, DEIANA, DIANA, DI SERIO D'ANTONA, FIORONI, FOLENA, FRANCI, GASPERONI, GIACCO, IANNUZZI, LEONI, LION, LODDO Santino Adamo, LODDO Tonino, LOIERO, LOSURDO, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MARIOTTI, MAZZUCA, MEDURI, MICHELI, MILANESE, MONACO, NIGRA, OLIVERIO, ONNIS, PATRIA, PECORARO SCANIO, PEPE Luigi, PISTONE, QUARTIANI, RAMPONI, RICCIUTI, ROSSIELLO, ROTONDI, ROTUNDO, RUGGIERI, RUZZANTE, STRAMACCONI, TANONI, TANZILLI, TARANTINO, TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA e ZANOTTI (2595); GRILLO, BURANI PROCACCINI, GAMBALE e CASTELLANI (2753)**

(V. Stampati Camera nn. 2285, 2405, 2595 e 2753)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 settembre 2004

Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse, in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «solenità civile» sono inserite le seguenti: «e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse,»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«In occasione della solennità civile del 4 ottobre sono organizzate cerimonie, iniziative, incontri, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali indicati al primo comma di cui i Santi Patroni speciali d'Italia sono espressione».

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.